

Il ruolo della Corte di giustizia nella tutela dei diritti fondamentali dell'Unione: recenti sviluppi*

Massimiliano Puglia**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il ruolo svolto dalla Corte di giustizia nei settori: a) dell'immigrazione e dell'asilo; b) della *privacy* e della tutela dei dati personali, c) della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. – 3. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Per molto tempo, la Corte di giustizia è stata percepita come una giurisdizione “funzionale”, finalizzata prevalentemente alla realizzazione del mercato interno. Ma accanto alla funzione “classica” esercitata dalla Corte, che è quella di assicurare l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell’UE negli Stati membri (art. 19, par. 1, TUE), essa ha svolto, e continua a svolgere una funzione “creatrice” di diritto, che ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione del sistema comunitario, in particolare nello specifico tema dei diritti fondamentali, già in un’epoca in cui nei Trattati non vi era alcuna norma che facesse riferimento a tali diritti.

La giurisprudenza della Corte sulla tutela dei diritti fondamentali risale alla fine degli anni ‘60 – inizio anni ‘70. In particolare, a fronte di possibili violazioni delle norme comunitarie, la Corte ha iniziato a interessarsi della

* Il presente contributo corrisponde al testo dell’intervento nell’ambito del convegno “Il ruolo della Corte di giustizia nella costruzione europea”, tenutosi a Napoli, l’11 dicembre 2025, presso l’Università Federico II, Dipartimento di Scienze politiche. Mi associo agli altri relatori nel ringraziare la Prof.ssa De Pasquale per il gradito invito a partecipare a questo interessante convegno e mi complimento con Lei e con tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione di questo evento.

** Referendario alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Le opinioni espresse nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegnano in alcun modo l’istituzione di appartenenza.

tutela dei diritti fondamentali e lo ha fatto sulla base di una duplice premessa o quasi “promessa”: si dichiarava garante dei «diritti fondamentali della persona, che fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario»¹ e affermava che la tutela di questi diritti «costituisce parte integrante dei principi giuridici generali di cui [essa] garantisce l'osservanza»²; inoltre, ed è forse questa la “promessa” più importante, la Corte ha all'epoca chiarito che, nell'esercizio di tale funzione, essa deve ispirarsi alle «tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri»³ e garantire l'osservanza dei diritti fondamentali nell'ambito della struttura e delle finalità della Comunità.

Lo scenario è profondamente cambiato con il Trattato di Lisbona, grazie al quale la tutela dei diritti fondamentali viene finalmente consacrata nel diritto UE. Fino ad allora era stata la Corte di giustizia a definire, da un lato, gli *obblighi degli Stati e delle istituzioni*, nell'applicazione del diritto comunitario; dall'altro lato i *diritti dei singoli*, per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali⁴. L'art. 6 TUE finalmente prevede che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei Trattati ed è quindi vincolante.

Pertanto, a partire dagli anni 2000, e in maniera sempre più evidente dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, la Corte ha assunto anche il ruolo di garante del rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

Nell'assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la Corte si è inserita in un *sistema multilivello di tutela* che comprende: *i*) i giudici degli Stati membri, *in primis* le Corti costituzionali nazionali, che restano garanti delle identità costituzionali degli Stati e della protezione dei diritti nei rispettivi ordinamenti; *ii*) la Corte europea dei diritti dell'uomo, cui spetta la tutela convenzionale dei diritti civili e politici; *iii*) e la Corte di giustizia dell'Unione europea, che garantisce diritti fondamentali nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

Non c'è – e non ci deve essere – gerarchia tra queste giurisdizioni. Come ha di recente affermato il presidente della Corte di giustizia Koen Lenaerts in occasione del convegno annuale dell' AISDUE 2025: “la Corte di giustizia, con

¹ Corte giust. 12 novembre 1969, 29/69, *Stauder*, punto 77.

² Corte giust. 17 dicembre 1970, 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft*, punti 3 e 4.

³ Corte giust. 14 maggio 1974, 4/73, *Nold*, punto 13.

⁴ L'Atto unico europeo del 1986 si limita a indicare, nel preambolo, la promozione della democrazia basandosi sui diritti fondamentali; è soltanto nel 1992, con il Trattato di Maastricht, che viene adottata una norma specifica, l'art. F del Trattato sull'Unione europea, divenuto poi art. 6 con il Trattato di Amsterdam e modificato con il Trattato di Lisbona. È con questa norma che la tutela dei diritti fondamentali viene definitivamente consacrata nel diritto UE.

particolare riferimento al meccanismo del rinvio pregiudiziale, è una corte comune agli Stati membri”.

Ciò detto, occorre sottolineare che il sistema europeo di tutela dei diritti può funzionare solo se tre pilastri essenziali sono garantiti nei rapporti tra le giurisdizioni citate: deve sussistere una *cooperazione effettiva; un dialogo costante ed efficiente nonché il rispetto delle reciproche competenze*.

Ed è precisamente in questo dialogo che la Corte di giustizia si è ritagliata un ruolo sempre più attivo, soprattutto negli ultimi anni, con una giurisprudenza sempre più attenta e “decisa” quando si tratta di assicurare la tutela dei diritti fondamentali.

2. Il ruolo svolto dalla Corte di giustizia nei settori: a) dell’immigrazione e dell’asilo; b) della privacy e della tutela dei dati personali, c) della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

Fra i numerosi settori in cui si può delineare il ruolo svolto dalla Corte nella tutela dei diritti fondamentali si ricordano, anche per la loro attualità e, spesso, problematicità, a) l’immigrazione e l’asilo; b) la *privacy* e la tutela dei dati personali, c) la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché altri settori, di cui non mi occuperò, in cui in modo trasversale i diritti fondamentali trovano applicazione (si pensi, ad esempio, ai casi in cui occorre garantire una tutela giurisdizionale effettiva oppure il rispetto del principio di non discriminazione).

Per rispettare i tempi che mi sono stati concessi, mi concentrerò su alcune pronunce recenti che consentono, a mio avviso, di comprendere lo stato dell’arte e che si prestano a riflessioni interessanti.

a) Il primo caso riguarda la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini di Paesi terzi sul territorio dell’Unione. Si tratta della causa C-560/20, in cui la grande sezione Corte ha pronunciato la propria sentenza il 30 gennaio 2024⁵.

La Corte è stata chiamata, nell’ambito di una procedura di rinvio pregiudiziale, a pronunciarsi su alcune questioni relative all’interpretazione di talune disposizioni della direttiva 2003/86 sul ricongiungimento familiare⁶.

In tale sentenza, la Corte, andando ben oltre il testo della direttiva in questione, afferma in modo chiaro e incondizionato l’esigenza di rispettare i diritti fondamentali, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e

⁵ Corte giust. 30 gennaio 2024, C-560/20, *Landeshauptmann von Wien*.

⁶ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

familiare, di cui art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché l'interesse superiore del minore e il diritto di quest'ultimo di intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori, tutelati rispettivamente, dall'art. 24, parr. 2 e 3, della Carta.

Nella fattispecie, un minore, cittadino siriano e che beneficia dello *status* di rifugiato in Austria, richiede il ricongiungimento familiare con i propri genitori. E lo fa in una situazione molto particolare in cui, da un lato, il minore rifugiato è diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare e, dall'altro, i suoi genitori provvedono, nel Paese d'origine, all'assistenza e alle cure in favore della loro figlia affetta da un handicap grave la quale, pertanto, non può restare da sola in Siria.

A tal proposito, l'art. 10, par. 3, lett. a), della direttiva 2003/86 prevede che, se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno degli ascendenti diretti di primo grado (i genitori), ai fini del ricongiungimento familiare, senza richiedere che questi ultimi siano a carico del rifugiato. Tale disposizione garantisce quindi una protezione rafforzata a favore dei minori rifugiati in considerazione della loro specifica vulnerabilità.

In questa causa, il giudice del rinvio si trovava ad affrontare due problemi principali: 1) il rifugiato era diventato maggiorenne in corso di procedura e lo Stato membro in questione, per tale motivo, non voleva riconoscergli il diritto al ricongiungimento familiare; 2) i genitori non potevano allontanarsi dalla Siria senza portare con sé la loro figlia affetta da una paralisi cerebrale, circostanza che ostacolava quindi il riconoscimento del diritto del minore rifugiato al ricongiungimento con i propri genitori.

Nella sua pronuncia, la Corte ha, in primo luogo, dichiarato che un rifugiato minore non accompagnato, diventato maggiorenne nel corso della procedura relativa alla domanda di ricongiungimento familiare con i propri genitori, ha diritto a un tale ricongiungimento e che tale diritto non può essere condizionato dalla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda da parte delle autorità nazionali. Ciò che conta, in altre parole, è che il rifugiato sia minore alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare.

In secondo luogo, la Corte ha deciso che, per garantire il diritto di un rifugiato minore non accompagnato al ricongiungimento familiare con i suoi genitori, in una situazione eccezionale in cui questi ultimi sono gli unici a poter prendersi cura della sorella del rifugiato, affetta da un handicap grave, occorre rilasciare un permesso di soggiorno anche alla sorella del rifugiato. In effetti, se così non fosse, detto rifugiato sarebbe privato del suo diritto al

ricongiungimento familiare con i propri genitori, conferito dall'art. 10, par. 3, lett. a), della direttiva 2003/86, e non sarebbe pertanto garantito l'effetto utile di tale diritto incondizionato.

Per giungere a una simile soluzione, la Corte ha fatto leva soprattutto su un'interpretazione delle disposizioni della direttiva alla luce dell'art. 7 della Carta, che riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché dell'art. 24, paragrafi 2 e 3 di quest'ultima che tutelano, rispettivamente, l'interesse superiore del minore e il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.

È opportuno sottolineare che, più volte nella propria sentenza, la Corte ha fatto riferimento alla "situazione eccezionale" del caso di specie, ovvero alla circostanza che la sorella del rifugiato fosse gravemente malata, in quanto affetta da una paralisi cerebrale, e si trovasse, quindi, in una situazione di dipendenza totale e permanente nei confronti dei suoi genitori, i quali non potevano pertanto lasciarla da sola in Siria. La Corte ha quindi, con piena cognizione di causa, limitato l'ambito di applicazione della soluzione di tale pronuncia ad ipotesi ben specifiche.

In terzo luogo, e quale conseguenza logica della soluzione adottata, la Corte ha aggiunto che, in simili circostanze, proprio al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali richiamati, uno Stato membro non può esigere, contrariamente a quanto prevede la direttiva, che, per poter godere del diritto al ricongiungimento familiare con i propri genitori, un rifugiato minore non accompagnato o i suoi genitori soddisfino, per se stessi nonché per la sorella gravemente malata, le condizioni economiche previste all'art. 7 della direttiva 2003/86 e, in particolare, che dispongano di un alloggio considerato sufficiente per tutti i familiari nello Stato membro interessato, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i membri di tale famiglia e, ancora, di risorse stabili e regolari sufficienti per provvedere ai bisogni di tutta la famiglia senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

In effetti, secondo la Corte, da un lato, è praticamente impossibile per un minore rifugiato soddisfare tali condizioni; dall'altro, il rispetto di queste ultime non può comunque essere richiesto ai suoi genitori prima ancora che questi abbiano raggiunto il figlio nello Stato membro interessato.

In sostanza, con questa pronuncia, che oserei definire "coraggiosa", la Corte si è spinta ben oltre il testo delle disposizioni della direttiva sul ricongiungimento familiare assumendosi la responsabilità di colmare una "lacuna" presente nell'ordinamento dell'Unione al fine di garantire, in un'ipotesi ben specifica, il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di

Paesi terzi al di là delle ipotesi espressamente previste dal legislatore dell'Unione in tale direttiva e delle condizioni fissate da quest'ultima.

Non si può non evidenziare che, a seguito di una simile pronuncia, è importante che le autorità nazionali siano vigilanti al fine di evitare che l'applicazione pratica di una simile soluzione all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possa dar luogo ad abusi. In altre parole, è importante che le autorità nazionali coinvolte e i giudici degli Stati membri chiamati a decidere sul riconoscimento dei diritti in favore di un rifugiato si accertino che, soltanto laddove ricorra una situazione analoga a quella oggetto di esame da parte della Corte in detta pronuncia, le circostanze specifiche del caso di specie giustificano, in concreto, l'applicazione di tale soluzione.

b) Un altro settore in cui la Corte interviene in modo effettivo e deciso per assicurare la tutela dei diritti fondamentali è quello della *privacy* e della protezione dei dati personali.

In particolare, in una delle tante cause intentate dal Sig. Schrems, la Corte con sentenza del 4 ottobre 2024, nella causa C-446/21⁷, ha reso un'importante pronuncia in merito alla protezione del trattamento dei dati personali effettuato da un *social network*, nella fattispecie da Facebook che, come è noto, è gestito da Meta Platforms.

Nella sua sentenza, la Corte ha interpretato l'art. 9, parr. 1 e 2, del GDPR, relativo al trattamento di categorie particolari di dati personali, i cd. "dati sensibili", nella fattispecie i dati relativi alla vita sessuale e all'orientamento sessuale di una persona, e ha definito le condizioni alle quali tali dati possono essere trattati dal gestore di un social network al fine dell'invio di pubblicità personalizzata.

Ricordo in proposito che l'art. 9 del GDPR sancisce al par. 1 il divieto di trattare i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Il par. 2 di detta norma prevede poi una deroga che esclude l'applicazione di tale divieto, in particolare, laddove l'interessato abbia prestato il consenso esplicito al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità specifiche, oppure quando, ed è questa l'ipotesi che qui rileva, il trattamento «riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato».

⁷ Corte giust. 4 ottobre 2024, C-446/21, *Schrems*.

Come è noto, il modello economico di Facebook si basa su un sistema di pubblicità che consente di offrire agli utenti dei servizi a titolo gratuito, se accettano di ricevere della pubblicità personalizzata, oppure a pagamento, qualora non vogliano ricevere tale pubblicità. Il Sig. Schrems non nasconde il proprio orientamento sessuale, ma non l'ha mai rivelato su Facebook. Ha però iniziato a ricevere della pubblicità personalizzata per eventi dedicati ad un pubblico omosessuale. In seguito ad una richiesta di informazioni presentata a Facebook sul trattamento dei propri dati a carattere personale, gli è stato risposto che l'informazione relativa al proprio orientamento sessuale era desumibile dalla sua lista di amici e dal centro dei propri interessi. In realtà, nell'ambito del procedimento principale, Meta Platforms ha poi ammesso di aver raccolto e trattato anche i dati cd. Off-Facebook del sig. Schrems, ovvero di aver analizzato ed aggregato dati personali raccolti da applicazioni e siti appartenenti al gruppo Meta come Whatsapp, Instagram ed altre applicazioni di incontri dedicate ad un pubblico omosessuale.

Successivamente, Facebook ha giustificato, in una fase avanzata del procedimento nazionale nonché dinanzi alla Corte, il trattamento di tali dati sulla base del fatto che, ad una conferenza organizzata a Vienna nel 2019, il sig. Schrems, proprio al fine di criticare il trattamento invasivo di dati effettuato da Facebook, aveva più volte fatto riferimento al proprio orientamento sessuale.

In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, tra l'altro, alla Corte se il fatto che il sig. Schrems abbia pubblicamente dichiarato il proprio orientamento sessuale al di fuori della piattaforma Facebook, consente a tale social network di trattare un dato sensibile, ai sensi dell'art. 9 del GDPR, al fine di inviargli della pubblicità personalizzata. In sostanza, viene quindi chiesto alla Corte se si possa ritenere che, mediante una dichiarazione come quella di cui alla causa principale, una persona abbia reso manifestamente pubblico un proprio dato sensibile ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. e), del GDPR di modo che il trattamento dei dati in questione possa ritenersi giustificato.

In proposito, la Corte ha deciso che l'art. 9, par. 2, lett. e), del GDPR dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che una persona si sia espressa sul proprio orientamento sessuale in occasione di una tavola rotonda aperta al pubblico non autorizza il gestore di una piattaforma di *social network* online a trattare altri dati relativi all'orientamento sessuale di detta persona, ottenuti, eventualmente, al di fuori di tale piattaforma a partire da applicazioni e da siti Internet di partner terzi, al fine dell'aggregazione e dell'analisi di detti dati, per proporre a tale persona della pubblicità personalizzata.

In sostanza, pur non contestando che, come nel caso di specie, la persona interessata aveva reso pubblico un dato personale, la Corte, tenuto conto della

natura sensibile di una simile informazione, afferma che ciò non possa giustificare il fatto che un *social network* metta insieme delle informazioni capaci di delineare un profilo dettagliato della persona interessata al fine di inviargli della pubblicità.

Ancora una volta, quindi, al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali delle persone, la Corte, come ho detto, va oltre il significato letterale della norma di diritto dell'Unione e risolve un dubbio interpretativo del giudice nazionale affermando che, al fine di garantire il diritto fondamentale alla vita privata di un soggetto, un *social network* non può trattare, per finalità interne alla piattaforma, un dato sensibile raccolto al di fuori di tale piattaforma.

Tale pronuncia rappresenta pertanto, a mio avviso, un'ulteriore occasione in cui la Corte fa pendere la bilancia in favore del riconoscimento dei diritti fondamentali dei soggetti privati coinvolti.

c) Passo, infine, ad esaminare la sentenza pronunciata recentemente dalla grande sezione della Corte nella causa *Wojewoda Mazowiecki*⁸.

Nella fattispecie, due cittadini polacchi, che soggiornavano in Germania e uno dei quali ha anche la cittadinanza tedesca, si sono sposati a Berlino. Un anno dopo, desiderando rientrare in Polonia e soggiornarvi come coppia coniugata, hanno chiesto la trascrizione nel registro dello stato civile polacco dell'atto di matrimonio redatto in Germania, affinché il loro matrimonio fosse riconosciuto in Polonia. Tale domanda è stata respinta dalle autorità nazionali competenti con la motivazione che il diritto polacco non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Pertanto, la trascrizione dell'atto di matrimonio di cui trattasi violerebbe i principi fondamentali sanciti dall'ordinamento giuridico polacco.

I coniugi hanno contestato tale rifiuto dinanzi alle giurisdizioni polacche. Investita della questione, la Corte amministrativa suprema polacca si è quindi rivolta alla Corte di giustizia chiedendo se la normativa nazionale, che non consente di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro né di trascrivere a tal fine il relativo atto di matrimonio nel registro dello stato civile polacco sia compatibile con il diritto dell'Unione, ed in particolare con l'art. 20 e l'art. 21, par. 1, TFUE, che tutelano, segnatamente, la libertà di circolazione e di soggiorno, letti alla luce dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che assicura il diritto a

⁸ Corte giust. 25 novembre 2025, C-713/23, *Wojewoda Mazowiecki*.

una vita privata e familiare, e dell'art. 21, par. 1, della stessa, che riconosce il principio di non discriminazione.

Al riguardo, la Corte ricorda che, sebbene le norme relative al matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a rispettare il diritto dell'Unione nell'esercizio di tale competenza. Orbene, i coniugi di cui trattasi, in quanto cittadini dell'Unione europea, godono della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri e del diritto di condurre – cito testualmente la sentenza della Corte – una “normale vita familiare” durante l'esercizio di tale libertà nonché al ritorno nel loro Stato membro d'origine. Così, quando costruiscono una vita familiare in uno Stato membro ospitante, in particolare per effetto del matrimonio, devono essere certi di poterla proseguire al ritorno nel loro Stato d'origine.

Orbene, il rifiuto di riconoscere il matrimonio di due cittadini dell'Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, può provocare seri inconvenienti amministrativi, professionali e privati, costringendo i coniugi a vivere come non coniugati nello Stato membro di cui sono originari.

Per tale motivo, la Corte dichiara che un siffatto rifiuto è contrario al diritto dell'Unione. Esso viola non solo la libertà di circolazione e di soggiorno, ma anche il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare. In proposito, va sottolineato che, al fine di constatare la sostanziale incompatibilità di un tale rifiuto con il diritto dell'Unione, nella propria pronuncia la Corte si è espressamente fondata su numerose sentenze della Corte EDU, la quale ha già condannato la Polonia al riguardo.

Ciò chiarito, la Corte ha considerato che l'obbligo di riconoscimento del matrimonio di due cittadini dell'Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, *non viola l'identità nazionale né minaccia l'ordine pubblico dello Stato polacco*. Infatti, esso non implica che tale Stato, nella fattispecie la Polonia, debba ammettere il matrimonio tra due persone dello stesso sesso nel proprio diritto nazionale, ma semplicemente che detto Stato sia tenuto ad autorizzarne la trascrizione.

In effetti, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di riconoscimento di un tale matrimonio, e la trascrizione dell'atto di matrimonio straniero è solo una delle modalità possibili. Tuttavia, il diritto nazionale deve prevedere per le coppie dello stesso sesso una modalità di riconoscimento equivalente a quella concessa alle coppie di sesso opposto.

Pertanto, dato che la trascrizione è l'unico mezzo previsto dal diritto polacco che consente che un matrimonio contratto in un altro Stato membro sia effettivamente riconosciuto dalle autorità amministrative, la Corte conclude

che la Polonia è tenuta ad applicare tale soluzione indistintamente ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e a quelli tra persone di sesso opposto. In altre parole, secondo la Corte, non garantire la stessa modalità di riconoscimento anche ai matrimoni contratti tra cittadini dell'Unione dello stesso sesso equivaleva a configurare una violazione dell'art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e quindi del principio generale di non discriminazione in base al sesso.

Questa sentenza offre degli spunti di riflessione interessanti sul ruolo che la Corte intende svolgere in materia di tutela di diritti fondamentali e, soprattutto, sull'effettiva necessità e opportunità di giungere a simili conclusioni laddove gli Stati membri facciano valere l'esigenza di rispettare i principi fondamentali sanciti dal proprio ordinamento giuridico. È ancora presto per capire come questa sentenza sia stata percepita nei diversi Stati membri; è legittimo però attendersi che essa possa generare, perlomeno in alcuni di detti Stati, taluni dubbi interpretativi o difficoltà applicative.

3. Conclusioni

In conclusione, la Corte è sempre più spesso chiamata ad intervenire per assicurare il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali nel territorio degli Stati membri, ed è oggi un attore imprescindibile di questo sistema di tutela multilivello.

Se la Carta dei diritti fondamentali dell'UE è sempre più usata come parametro principale di interpretazione nelle decisioni della Corte ed è ormai costante il riferimento alle sentenze della Corte di Strasburgo, è importante che l'esigenza di dialogo, di cooperazione e di rispetto delle reciproche competenze tra dette giurisdizioni ed i giudici nazionali, cui accennavo all'inizio del mio intervento, sia presente e costante e coinvolga tutti gli attori che partecipano al processo di costruzione europea.

La Corte è particolarmente attenta ad assicurare la tutela soprattutto dei soggetti vulnerabili, mi riferisco, ad esempio, ai migranti, ai minori e alle donne, ma l'esigenza di una simile tutela deve comunque essere garantita con un costante ed equo bilanciamento dei diversi interessi coinvolti e, soprattutto, nel rispetto delle esigenze degli Stati membri e delle tradizioni costituzionali comuni a detti Stati.

In effetti, se la Corte ha ottenuto importanti risultati nel corso degli anni con la propria giurisprudenza, soprattutto nel contesto della procedura pregiudiziale, questi risultati vanno difesi, in particolare in questa fase delicata che il processo di integrazione europea attraversa.

Ciò richiede, a mio avviso, un livello alto di attenzione da parte della Corte affinché le proprie pronunce, soprattutto quelle che mirano ad assicurare la tutela di diritti fondamentali, non siano percepite come semplicemente “calate dall’alto”, ma piuttosto come il frutto del tentativo ragionevole di dare un contributo effettivo al processo di costruzione europea, nel rispetto del pluralismo e della cooperazione tra le giurisdizioni e le autorità coinvolte e nell’ottica di una responsabilità condivisa e finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni.

In altre parole, è essenziale che sussista un dialogo effettivo e costante, in particolare tra dette giurisdizioni, nell’ottica di un’assunzione equilibrata di responsabilità, in cui, in sostanza, ognuno svolga in modo adeguato il proprio ruolo, affinché sia garantito il rispetto dei valori e dei diritti fondamentali in modo equo ed uniforme in tutti gli Stati membri e secondo degli standard di tutela omogeni da uno Stato all’altro.